

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Oggetto

Il presente Capitolato, che costituiscono parte integrante del contratto di appalto, disciplina le modalità di esecuzione dei Servizi oggetto dell'appalto, e più precisamente lo svolgimento del servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di:

Ampliamento della sede del Polo Tecnologico di Pordenone.

Modalità di esecuzione dei servizi

Nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto l'Appaltatore dovrà adottare la massima cura e diligenza, attenendosi alla miglior pratica tecnica e professionale, applicando le regole dell'arte, avvalendosi di tecnologie avanzate ed appropriate e conformandosi alle prescrizioni di cui al contratto di appalto, alle Norme generali e tecniche del presente Capitolato, nonché alle disposizioni del "Direttore dell'esecuzione del contratto - Responsabile unico del procedimento".

L'esecuzione di tutti i servizi oggetto dell'appalto sarà eseguita nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di progettazione, di direzione lavori e di costruzione di opere pubbliche, in materia di sicurezza e in materia ambientale, nonché di quella che dovesse essere emanata ed entrare in vigore nel corso della durata del presente appalto.

Nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto l'Appaltatore dovrà avvalersi dei professionisti indicati in sede di offerta. In caso di dimostrata sopravvenuta impossibilità da parte di detti professionisti, l'Appaltatore, unicamente previo assenso della Stazione appaltante, a seguito di motivata e circostanziata richiesta, potrà avvalersi di altri professionisti in possesso di qualifiche professionali e curriculum vitae perlomeno equivalenti.

Indicazioni generali

Con riferimento alle attività di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, l'Appaltatore è tenuto a far eseguire a regola d'arte quanto previsto nel progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante.

L'attività di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovrà essere svolta secondo quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dal D.M. 49/2018 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»" e dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., ai quali si rimanda integralmente.

Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza: requisiti

Il Direttore dei Lavori, se è provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), può svolgere anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 101, comma 3, lettera d) del Codice.

Si precisa che i requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 per l'attività di coordinatore per la sicurezza (sia in fase di progettazione che di esecuzione) sono i seguenti:

- a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007 ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S (decreto 28 novembre 2000) nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Tali soggetti devono essere anche in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza. Qualora il Direttore dei Lavori non possieda i requisiti, la stazione appaltante deve provvedere alla individuazione di almeno un direttore operativo in possesso dei necessari requisiti, che, come precisato dalle linee guida ANAC, può avvenire in base alle stesse modalità di scelta previste dall'art. 31, comma 8 del Codice.

Ruolo della Stazione appaltante

Il RUP, nonché qualsiasi altro soggetto della Stazione appaltante indicato dal RUP, potranno, in qualsiasi momento:

- a) accedere all'area di cantiere ed all'ufficio di cantiere senza la necessità di preavvisare preliminarmente il DL e il CSE;
- b) visionare e assumere copia dei documenti amministrativi e contabili dell'appalto;
- c) richiedere la presenza in cantiere del DL e/o del Direttore operativo in qualsiasi momento;
- d) richiedere al DL chiarimenti in merito all'attività svolta, all'accettazione dei materiali, alle prove condotte, ecc..

PARTE I - DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei Lavori: compiti e responsabilità

L'art. 101 del Codice al comma 3 stabilisce espressamente che il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del controllo:

- tecnico
- contabile
- amministrativo

dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Il Direttore dei Lavori inoltre ha la responsabilità:

- del coordinamento tra le varie figure;
- della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori.

Egli interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice, nonché:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvedere alla segnalazione al RUP dell'inosservanza da parte dell'esecutore delle regole relative al subappalto (art. 105)
- svolgere (se in possesso dei requisiti) le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori non svolga tali funzioni, come già detto, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Conflitti di interesse e incompatibilità della figura del Direttore dei Lavori

Anche per gli incarichi di direzione dei lavori valgono le nuove disposizioni sul conflitto di interesse, previste dall'articolo 42, comma 4 del nuovo Codice:

" 1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione e per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti ...".

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che può influenzare il risultato di una gara ha un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza.

In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del D.P.R. 62/2013.

Il personale che versa in tali ipotesi è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

Le linee guida ANAC definiscono compiutamente le cause di incompatibilità della figura del Direttore dei Lavori, prevedendo che:

- al Direttore dei Lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affidataria;
- il Direttore dei Lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere;
- le disposizioni precedenti devono essere previste nei bandi di gara relativi all'affidamento delle attività di direzione dei lavori ai fini dell'assunzione del relativo impegno contrattuale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 7 del Codice, l'attività di direzione lavori è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di verifica preventiva della progettazione per il medesimo progetto.

Attività antecedenti all'inizio dei lavori

Il Direttore dei Lavori si esprime sulla realizzabilità del progetto esecutivo prima della validazione dello stesso.

Ai sensi dell'art.4 del D.M. 49/2018, prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il Direttore dei Lavori (DL) fornisce al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

- all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori, il RUP può richiedere al DL di fornire un aggiornamento di tale attestazione.

La consegna dei lavori deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 49/2018.

Funzioni e compiti in fase di esecuzione

Durante la fase di esecuzione dei lavori il DL svolge tutti i compiti assegnati dalla normativa vigente all'ufficio di direzione dei lavori, tra cui rientrano anche i seguenti compiti:

- accettazione dei materiali (art. 6 del D.M. 49/2018);
- verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore (art. 7 del D.M. 49/2018);
- gestione delle varianti (art. 8 del D.M. 49/2018);
- gestione delle riserve (art. 9 del D.M. 49/2018);
- sospensione del rapporto contrattuale (art. 10 del D.M. 49/2018);
- gestione dei sinistri (art. 11 del D.M. 49/2018);
- controllo amministrativo e contabile (art. 13 del D.M. 49/2018).

Il Direttore dei Lavori è responsabile dell'organizzazione dell'ufficio di direzione dei lavori e quindi dei compiti attribuiti ai direttori operativi ed agli ispettori di cantiere. Il DL può affidare al direttore operativo o all'ispettore di cantiere, fra gli altri, i compiti di seguito elencati, fermo restando che qualunque attribuzione di compiti deve risultare da atto sottoscritto per accettazione e trasmesso alla Stazione appaltante. Il DL rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante, anche qualora abbia affidato dei compiti ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere.

Il Direttore dei lavori si impegna ad adottare le procedure previste dalla Stazione appaltante in fase di esecuzione del contratto, con particolare riferimento a quelle che riguardano l'emissione del SAL (in corrispondenza del quale il DL deve certificare i lavori contabilizzati e prodotti da subappaltatori, la suddivisione dei lavori contabilizzati nelle categorie OG-OS, la tempestiva e dettagliata controdeduzione ad eventuali riserve).

Il DL, qualora ravvisi la necessità di predisporre una variante al progetto esecutivo approvato, dovrà tempestivamente proporla la redazione al RUP, supportando la proposta con adeguata motivazione.

Il DL non potrà in alcun caso consentire l'esecuzione di lavori difformi dal progetto esecutivo approvato, così come eventualmente modificato da varianti già approvate dalla Stazione appaltante.

Nel contesto dell'incarico di Direzione dei Lavori, a completamento di quanto descritto nel presente capitolato e dalla normativa vigente, anche se non esplicitamente menzionate, si ritengono ricomprese le seguenti attività:

- supporto al collaudatore sia per la attività inerenti gli atti e i documenti da redigere, verificare e avallare, sia in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d'opera, alle attività inerenti le visite e verifiche di collaudo tecnico funzionale e tecnico amministrativo finale ed anche in merito alla verifica della documentazione e degli elaborati "as built";
- consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built" prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d'uso e manutenzione, etc.;
- predisposizione della documentazione per l'ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti;
- attività connesse alle consegne parziali o d'urgenza dei lavori o di componenti a piè d'opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc.;
- verifica ed aggiornamento del cronoprogramma dei lavori;
- verifica ed aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera.

Controllo amministrativo contabile

Ai sensi dell'art.13 del D.M. 49/2018 il DL effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa.

Il DL provvede all'accertamento e alla tempestiva registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

- rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
- controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Per quanto riguarda i documenti contabili (il giornale dei lavori, i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, il registro di contabilità, lo stato di avanzamento lavori SAL, il conto finale dei lavori) che devono essere predisposti e tenuti dal DL o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, e che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, si rimanda all'art.14 del D.M. 49/2018.

Ufficio di direzione dei lavori (Eventuale)

In relazione alla complessità dell'intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da:

- direttori operativi;
- ispettori di cantiere;

che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un ufficio di direzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice.

I direttori operativi: compiti e responsabilità

Il nuovo Codice appalti definisce all'art. 101, comma 4 la figura del direttore operativo. In particolare, il direttore operativo è un assistente del Direttore dei Lavori che collabora con questi nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.

Il direttore operativo risponde della propria attività direttamente al Direttore dei Lavori.

Ai direttori operativi possono essere affidati dal Direttore dei Lavori i seguenti compiti:

- verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive;
- assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- direzione di lavorazioni specialistiche.

Gli ispettori di cantiere: compiti e responsabilità

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto.

La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro.

L'ispettore di cantiere è presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- l'assistenza alle prove di laboratorio;
- l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal Direttore dei Lavori;
- l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e all'eventuale costituzione dell'ufficio di direzione.

La stazione appaltante è tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Rapporto del Direttore dei Lavori con le altre figure

Di seguito si individuano le modalità con cui il Direttore dei Lavori deve interfacciarsi con gli altri attori dell'appalto, e in particolare:

- il responsabile del procedimento (RUP);
- il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
- il direttore tecnico.

Il rapporto con il RUP

Nella conduzione dell'appalto risulta fondamentale la figura del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), poiché a lui fanno capo tutte le decisioni più importanti.

Secondo il nuovo Codice appalti (D.Lgs. 50/2016), l'esecuzione del contratto è diretta dal RUP che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, avvalendosi del Direttore dei Lavori e degli altri soggetti (coordinatore in materia di salute e di sicurezza, collaudatore/commissione di collaudo).

Il rapporto tra RUP e Direttore dei Lavori è un elemento chiave dell'appalto.

In realtà, il Direttore dei Lavori ha completa autonomia sul controllo tecnico, contabile e amministrativo, ma è tenuto comunque al rispetto delle disposizioni eventualmente impartite dal RUP.

In particolare, il Direttore dei Lavori ha le seguenti funzioni nei riguardi del RUP:

- 1) presenta periodicamente al RUP un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni;
- 2) propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice appalti;
- 3) comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore.

In linea generale, il responsabile del procedimento impartisce al Direttore dei Lavori tutte le istruzioni necessarie a garantire la regolarità dei lavori stessi; inoltre esercita poteri di impulso e controllo sull'operato dell'appaltatore dando allo stesso le disposizioni ed istruzioni necessarie attraverso lo strumento dell'ordine di servizio.

A questo punto ci si chiede cosa accada qualora il RUP impartisca un ordine di servizio che il Direttore dei Lavori non condivida in quanto possa compromettere la corretta esecuzione dell'opera.

Le linee guida ANAC sul Direttore dei Lavori chiariscono la questione: nel caso in cui il Responsabile del procedimento impartisca un ordine di servizio che secondo il Direttore dei Lavori potrebbe compromettere la regolare esecuzione dell'opera, lo stesso Direttore dei Lavori deve comunicare per iscritto al responsabile del procedimento le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso.

Soltanto se il Responsabile del procedimento conferma la propria posizione, il Direttore dei Lavori deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.

Al riguardo, diventa fondamentale lasciare evidenza del disaccordo.

Rapporto tra Direttore dei lavori e impresa

Sul versante dell'impresa, l'interlocutore del Direttore dei Lavori è il direttore tecnico di cantiere, nei confronti del quale sono esercitati i poteri dispositivi connessi ai compiti riconosciuti allo stesso Direttore dei Lavori.

Questi impartirà le disposizioni da effettuarsi mediante gli ordini di servizio, che contengono in maniera chiara:

- cosa fare
- chi lo deve fare;
- come lo deve fare;
- quali sono le conseguenze economiche dovute alle disposizioni;
- cosa accade in caso di inosservanza.

Il rapporto con tra Direttore dei Lavori e il coordinatore della sicurezza

Se l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal Direttore dei Lavori, il coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza.

In tal caso il coordinatore opera in piena autonomia ma è tenuto comunque a coordinarsi con il Direttore dei Lavori.

Ricordiamo, comunque, che il coordinatore per la sicurezza può sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Il Direttore dei Lavori ha a disposizione una serie di strumenti grazie ai quali è in grado di condurre la propria attività e controllare la corretta esecuzione dell'opera:

- ordini di servizio;
- verbali;
- relazioni;
- certificati.

Le nuove regole in materia di comunicazioni tra gli attori dell'appalto non subiscono grosse modifiche rispetto alla vecchia disciplina.

La vera novità a seguito della nuova disciplina sta nel fatto che si chiede alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione degli ordini di servizio.

L'ANAC, nella bozza delle linee guida sul Direttore dei lavori, prescrive che la trasmissione degli ordini di servizio, unitamente a quella dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Responsabile del procedimento, Direttore dei Lavori ed imprese esecutrici, debba avvenire mediante PEC.

Gli ordini di servizio

Il Direttore dei Lavori impartisce all'impresa affidataria le disposizioni e istruzioni necessarie tramite un apposito strumento, l'ordine di servizio.

Gli ordini di servizio devono riportare le motivazioni alla base delle disposizioni ordinate e devono essere comunicati al RUP e all'impresa affidataria, nonché annotati nel giornale dei lavori.

In linea generale, l'ordine di servizio deve avere le seguenti caratteristiche essenziali:

- intestazione, con i dati del Comune e della Provincia, committente, oggetto lavori, impresa, ecc.
- l'identificazione del cantiere
- la data di emissione
- i riferimenti normativi
- i riferimenti al Capitolato speciale d'appalto/Contratto.

E' opportuno inserire anche i codici CIG e CUP dell'appalto.

Deve riportare in maniera chiara le disposizioni con l'indicazione dei soggetti tenuti all'esecuzione e le conseguenze economiche derivanti dall'ordine medesimo.

Inoltre, deve riportare anche le conseguenze dovute a eventuali inosservanza delle disposizioni.

I verbali, le relazioni e i certificati

Durante le sue attività di controllo, il Direttore dei Lavori redige una serie di verbali.

Tra questi menzioniamo:

- verbale di consegna dei lavori
- verbale di constatazione
- verbale di pesatura
- verbale di esperimento prove
- verbale di consistenza
- verbale di accettazione materiali

- verbale di rifiuto materiali e/o manufatti
- verbale delle circostanze contestate
- verbale di sospensione delle lavorazioni
- verbale di ripresa dei lavori
- verbale di inosservanza alle disposizioni di sicurezza.

In linea di principio, il processo verbale può essere relativo a:

- accertamento di fatti (consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori)
- esperimento di prove.

Tutti i processi verbali vanno annotati sul giornale dei lavori.

Il Direttore dei Lavori elabora durante la propria attività una serie di relazioni.

Tra queste citiamo:

- relazione particolareggiata (art. 108 comma 3): quando il Direttore dei Lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP;
- relazioni riservate (art. 205, comma 3 e art. 206 del Codice): in caso di iscrizione di riserve tali da far variare l'importo di contratto tra il 5% e il 15%, si può tentare un accordo bonario. Il Direttore dei Lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte mediante una propria relazione riservata.

Il Direttore dei Lavori è tenuto al rilascio di certificati, quali:

- il certificato di ultimazione dei lavori inviato RUP, che ne rilascia copia conforme all'impresa affidataria;
- il certificato di regolare esecuzione, che deve essere confermato dal RUP, nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 2 del Codice.

Inoltre, il Direttore dei Lavori è tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l'impresa affidataria.

Trasmissione degli atti: piattaforma elettronica e PEC

La bozza delle linee guida ANAC prevede espressamente l'utilizzo di strumenti elettronici specifici (piattaforma aperta) per il controllo amministrativo, tecnico e contabile dell'opera.

Gli ordini di servizio, dunque, dovranno essere opportunamente "registrati" sulla piattaforma elettronica. Il punto 4.1.1 delle linee guida prevede che, qualora la stazione appaltante non sia dotata dei mezzi necessari, dovrà farlo al più presto. In tal caso, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'impresa affidataria deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. La trasmissione degli ordini di servizio, così come quella delle varie disposizioni, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra RUP, Direttore dei Lavori e imprese esecutrici deve avvenire mediante PEC.

I documenti inviati mediante PEC si considerano conosciuti dal destinatario non appena viene acquisita la ricevuta di avvenuta consegna.

Nel caso in cui il RUP, il Direttore dei Lavori e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori siano soggetti interni alla medesima stazione appaltante, le comunicazioni avverranno con le modalità stabilite dall'ordinamento della stessa, che devono comunque garantire l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.

Attività/atti del Direttore dei Lavori in fase preliminare

Durante la fase preliminare dei lavori il Direttore dei Lavori ha il compito di attestare lo stato dei luoghi e consegnare i lavori all'impresa affidataria.

Possiamo sintetizzare i compiti del Direttore dei Lavori in fase preliminare nei seguenti punti:

- attestazione stato dei luoghi
- consegna dei lavori
- redazione del verbale di consegna dei lavori
- casi particolari.

Di seguito analizziamo ciascuno dei seguenti punti.

Attestazione stato luoghi

L'avvio della procedura di scelta del contraente presuppone che il Direttore dei Lavori fornisca al RUP l'attestazione sullo stato dei luoghi in merito a:

- accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali
- assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto
- realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

L'attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori, ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto giungere a conclusione per cause impreviste e imprevedibili.

Consegna dei lavori

A differenza dell'articolo 153 del vecchio Regolamento che disciplinava in maniera dettagliata le modalità di consegna, le linee guida ANAC non forniscono molte indicazioni, ma si limitano a stabilire che il Direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le modalità indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale.

In pratica ogni aspetto di dettaglio relativo alla consegna dei lavori, incluse le conseguenze derivanti da eventuale ritardo della consegna, è specificato nel capitolato speciale.

Verbale di consegna dei lavori

Relativamente alle modalità della consegna, le linee guida ANAC riprendono la precedente disciplina del comma 3 art. 153 del Regolamento: il Direttore dei Lavori deve comunicare all'appaltatore, con congruo preavviso, giorno e luogo in cui deve presentarsi, munito di personale idoneo, attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante può risolvere il contratto e incamerare la cauzione.

All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria sottoscrivono il verbale di consegna dei lavori, che viene trasmesso al RUP. A partire da tale data decorre il termine per il compimento dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'impresa affidataria e deve contenere:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'impresa affidataria, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo.

Consegna d'urgenza e parziale

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle seguenti ipotesi (art. 32, comma 8 del Codice appalti):

- in caso di eventi oggettivamente imprevedibili
- per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose
- per assicurare l'igiene e la salute pubblica
- per tutelare il patrimonio storico, artistico, culturale
- nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

In questo caso il verbale di consegna indica anche le lavorazioni che l'impresa affidataria deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale lo disponga in relazione alla natura dei lavori da eseguire.

In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori.

Subentro di nuova impresa

Le disposizioni del vecchio art. 156 del Regolamento, dedicato all'ipotesi della consegna dei materiali da un esecutore ad un altro, si ritrovano al punto 6.2.4 delle linee guida.

In particolare, nel caso di subentro di un'impresa affidataria ad un'altra nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

Qualora l'impresa affidataria sostituita nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti verranno fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali saranno dai medesimi firmati assieme alla nuova impresa affidataria.

Attività/atti del Direttore dei Lavori in fase di esecuzione

Durante la fase di esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori ha precisi compiti (cfr. linee guida ANAC).

- accettazione dei materiali
- verifica del rispetto degli obblighi dell'impresa
- gestione delle varianti
- gestione delle riserve
- sospensione del rapporto contrattuale
- gestione dei sinistri.

Accettazione dei materiali

Ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice appalti, il Direttore dei Lavori ha la responsabilità relativa all'accettazione dei materiali.

I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.

L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.

Come sottolinea anche l'ANAC nelle linee guida (punto 7.1.2), non rileva l'impiego da parte dell'impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

Da osservare che non viene regolamentata dalle linee guida l'ipotesi in cui il Direttore dei Lavori autorizzi, per necessità o convenienza, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, o sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio.

In tale evenienza, il comma 6 dell'art. 167 del vecchio Regolamento prescriveva che dovesse essere applicata una riduzione del prezzo in sede di contabilità, sempre che l'opera fosse accettabile senza pregiudizio e fatte salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Tale disposizione non è più prevista.

Rispondenza dei materiali alle prescrizioni

Il Direttore dei Lavori deve verificare che materiali e componenti rispondano a tutte le prescrizioni previste.

In particolare, i materiali e i componenti:

- devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale;
- devono corrispondere ai contenuti dell'offerta presentata in sede di gara;
- devono essere stati approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo previste da controlli di qualità, normative vigenti o prescrizioni contrattuali, in base alle quali sono stati costruiti.

Da notare che l'ultimo punto era attribuito dal vecchio Regolamento agli ispettori di cantiere.

Le linee guida ANAC prevedono anche la possibilità, per il Direttore dei Lavori o per l'organo di collaudo, di poter disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto, che siano finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'impresa affidataria.

Rifiuto materiali

I materiali e i componenti possono essere in qualsiasi momento rifiutati dal Direttore dei Lavori se deperiti dopo la loro introduzione in cantiere o se non risultati conformi per qualsiasi causa alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto.

L'impresa affidataria ha l'obbligo di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese, fermo restando che il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.

Da notare che il vecchio Regolamento prevedeva anche che, in caso di mancata rimozione da parte dell'appaltatore, la stessa stazione appaltante poteva provvedere direttamente, a spese dell'esecutore, a carico del quale restava tra l'altro ogni altro onere o danno che potesse derivare alla PA per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Tale disposizione non è stata ripresa dall'ANAC.

Verifica del rispetto degli obblighi dell'impresa affidataria e del subappaltatore

Il Direttore dei Lavori deve:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'impresa affidataria e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice appalti (gli operatori economici devono rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali);
- effettuare accessi diretti sul luogo dell'esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti, su richiesta del soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento (art. 31, comma 12 del Codice);
- curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

Verifiche in caso di subappalto

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere, svolge le seguenti funzioni:

- verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante (ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice: "l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati");
- controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato
- accerta le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione
- verifica il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del Codice ("L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente

responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.”);

- provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza da parte dell'impresa affidataria delle disposizioni previste dal Codice in materia di subappalto (105).

Verifiche in caso di avvalimento

L'avvalimento consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti.

Costituiscono una novità rispetto al passato le previsioni dell'art. 89, comma 9 del nuovo Codice e delle linee guida ANAC in materia di avvalimento: in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'impresa affidataria, il Direttore dei Lavori coadiuva il RUP nelle verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

Attività di controllo

Il Direttore dei Lavori esegue le seguenti attività di controllo:

- a) ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'108 del Codice, ossia controllo di inadempimenti e ritardi per negligenza dell'appaltatore;
- b) in caso di risoluzione contrattuale, cura su richiesta del RUP la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- c) verifica che l'impresa affidataria svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture (art. 101, comma 4 del Codice);
- d) determina in contraddittorio con l'impresa affidataria i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
- f) redige processo verbale alla presenza dell'impresa affidataria dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni
- g) dà immediata comunicazione RUP delle riserve iscritte e trasmette nel termine di dieci giorni dall'iscrizione della riserva una propria relazione riservata.

Gestione delle varianti e delle riserve

L'art. 106 del nuovo Codice appalti risulta assolutamente innovativo rispetto al vecchio art. 132 del D.Lgs. 163/2006, prevedendo nuove ipotesi di possibili variazioni del contratto d'appalto.

Modifiche contrattuali

Il nuovo Codice prevede che i contratti possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

- a) se sono state previste nei documenti di gara iniziali clausole chiare, precise e inequivocabili, (anche clausole di revisione dei prezzi) che fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate (in pratica la procedura della revisione dei prezzi e i meccanismi di revisione del prezzo sono determinati dalla stazione appaltante, che deve darne evidenza nei documenti di gara);
- b) se si sono resi necessari lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici/tecnici e comporti per l'amministrazione notevoli disagi o duplicazione dei costi;
- c) se la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore (varianti in corso d'opera) e la modifica non altera la natura generale del contratto;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una clausola di revisione inequivocabile oppure all'aggiudicatario iniziale succede (per causa di morte, per contratto, per modifiche societarie) un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto;
- e) se le modifiche non sono sostanziali; al riguardo, le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

Le modifiche e le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende.

In caso di variante in corso d'opera, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Varianti in corso d'opera

Ricordiamo che (art. 106, comma 1, lettera c) del Codice) si ha una variante in corso d'opera quando la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

Il Direttore dei Lavori propone al RUP apposita relazione ove indica le modifiche, le varianti dei contratti in corso di esecuzione, le perizie di variante.

Il Direttore dei Lavori, inoltre, sopporta le conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo fornisce all'impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.

Nel caso in cui durante l'esecuzione (art. 106, comma 12 del Codice) si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'impresa affidataria è tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del 20% dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'impresa affidataria tempestivamente e comunque prima del raggiungimento dei 4/5 (80%) dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'impresa affidataria a titolo di indennizzo.

Ai fini della determinazione del 20%, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'impresa affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice.

Nei casi di eccedenza rispetto al limite sopra indicato, previsti dall'art. 106 del Codice, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale.

Il RUP deve darne comunicazione all'impresa affidataria che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'impresa affidataria le proprie determinazioni.

Qualora l'impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP, si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'impresa affidataria.

Nuovi prezzi

Qualora fosse necessario eseguire lavorazioni non previste dal contratto o adoperare materiali diversi da quelli previsti, si rende necessario definire nuovi prezzi di lavorazioni e/o materiali.

L'ANAC, al punto 7.3.1.6 delle linee guida, prevede che i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario di riferimento ove esistenti e ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi dei prezzi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra Direttore dei Lavori e impresa affidataria, e approvati dal RUP.

Qualora da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori devono essere approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.

Se l'impresa non iscrive riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Riserve

Se durante la realizzazione dell'opera si verificano fatti o questioni tecniche che producono aggravii di spesa per l'impresa esecutrice, questa può iscrivere apposite riserve negli atti contabili.

In linea generale, in caso di iscrizione di riserve continuano a utilizzarsi le vecchie regole, fatto salvo quanto previsto dall'art. 207 del Codice che prevede la possibilità di ricorrere ad un Collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

In particolare, il Direttore dei Lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. Il RUP convoca le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'impresa affidataria, la quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

In tal caso, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'impresa un processo verbale delle circostanze contestate.

In assenza dell'impresa, il Direttore dei Lavori redige il verbale alla presenza di due testimoni.

In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento.

In mancanza di osservazioni, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP.

Il verbale contiene le eventuali osservazioni dell'impresa.

Tutte le contestazioni e relativi ordini di servizio devono essere annotati nel giornale dei lavori, come vedremo di seguito.

Se l'impresa affidataria firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 giorni, riporta nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria.

In caso di negligenza, il Direttore dei Lavori è responsabile per le somme che la stazione appaltante deve riconoscere all'impresa affidataria.

Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate.

Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole.

Le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Partite provvisorie

Qualora per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie.

In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Mancata firma del registro di contabilità

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro di contabilità, egli è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni.

Qualora persista nell'astensione o nel rifiuto della firma, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Sospensione del rapporto contrattuale

Il Direttore dei Lavori vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.

A tal fine, il Direttore dei Lavori cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori al fine di:

- individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsioni contrattuali
- fornire indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto
- valutare l'eventuale risoluzione contrattuale ai sensi dell'108, comma 4, del Codice appalti.

Se il Direttore dei Lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, assegna un termine all'impresa affidataria che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Verbale di sospensione

L'impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell'appalto.

Nei casi di cui all'art. 107 del Codice, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale da inviare al RUP entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Il Verbale di sospensione deve contenere (art. 107 del Codice):

- ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori
- stato di avanzamento dei lavori
- opere la cui esecuzione rimane interrotta
- cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri
- consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e fornisce le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è responsabile di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate dall'art. 107 del Codice.

Sospensione e risoluzione del contratto

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o, comunque, quando superino 6 mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Verbale di ripresa dei lavori

Non appena cessano le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori comunica al Responsabile del procedimento la possibilità di riprendere i lavori.

Il RUP dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale.

Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Diffida al RUP

Nel caso in cui l'impresa ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'impresa può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa.

La diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'impresa affidataria intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Gestione dei sinistri

Relativamente alla gestione dei sinistri, l'ANAC riprende i contenuti degli articoli 165 e 166 del vecchio Regolamento, dedicati rispettivamente a:

- sinistri alle persone
- danni alle proprietà.

Inoltre sono analizzati i danni derivanti da eventi di forza maggiore, rispetto ai quali non si registra alcuna differenza sostanziale.

Relazione sui sinistri

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive:

- i fatti e le circostanze
- le presumibili cause del sinistro
- gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

Restano a carico dell'impresa affidataria, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

- tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto
- l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Verbale sui danni causati da forza maggiore

L'impresa affidataria non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'impresa affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'impresa affidataria, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'impresa affidataria o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

Il ruolo del Direttore dei Lavori a lavori terminati

Dopo la realizzazione dell'opera il Direttore dei Lavori ha compiti ben precisi:

- aggiornamento del piano di manutenzione
- redazione del certificato di ultimazione dei lavori
- redazione del verbale di contestazione (nei casi previsti)
- assistenza al collaudo.

Aggiornamento piano di manutenzione

Ai sensi dell'art. 101, comma 3 del nuovo Codice appalti, il Direttore dei Lavori, al termine dei lavori, cura l'aggiornamento del piano di manutenzione.

- Piano di manutenzione

Si ricorda che il piano di manutenzione è un elaborato obbligatorio del progetto esecutivo, riferito alle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010 (vecchio regolamento appalti).

Il piano di manutenzione deve essere redatto tenendo conto dell'opera effettivamente realizzata allo scopo di garantire nel tempo il mantenimento delle caratteristiche di qualità e di efficienza. La normativa richiede che vengano individuati i requisiti e le prestazioni del manufatto in corso di progettazione affinché tali caratteristiche possano essere stimate e garantite.

Nella redazione del piano vanno individuati puntualmente i requisiti prestazionali e i controlli previsti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM – D.M. 11 gennaio 2017) secondo quanto disposto dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016).

Il Piano di Manutenzione è il documento complementare al progetto strutturale che ne prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi dell'intera opera, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

Il piano di manutenzione delle strutture va depositato, unitamente agli altri elaborati progettuali, presso gli uffici del Genio Civile competenti per territorio.

Il Piano di Manutenzione deve essere costituito dai 3 seguenti documenti operativi:

1. manuale d'uso
2. manuale di manutenzione
3. programma di manutenzione

Certificato di ultimazione dei lavori

Dopo aver ricevuto comunicazione dell'impresa affidataria di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa affidataria e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori.

Verbale di constatazione

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'impresa affidataria un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Certificato di regolare esecuzione e Collaudo

Il DL deve emettere il Certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per lavori di importo inferiore ad euro 1 milione. La Stazione appaltante rimane libera di procedere al collaudo delle opere, esonerando il DL dalla redazione del Certificato di regolare esecuzione.

Per i lavori di importo superiore ad euro 1 milione, soggetti a collaudo, il DL fornirà tutta l'assistenza necessaria al compimento delle operazioni di collaudo ed in sintesi:

- fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
- assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Rendicontazione delle attività svolte

A cura dell'ufficio di Direzione Lavori, dovrà essere tenuto e custodito un giornale dei lavori (in conformità con la normativa vigente), che dovrà essere regolarmente e tempestivamente aggiornato.

Il DL deve predisporre mensilmente una dettagliata relazione sull'attività svolta e sull'andamento dei lavori da sottoporre al RUP.

Il DL deve tempestivamente trasmettere alla Stazione appaltante per la loro protocollazione ed archiviazione tutti gli originali degli atti dallo stesso predisposti, quali ordini di servizio, verbali di consegna, verbali di sopralluogo, verbali di visita di cantiere, verbali di sospensione, ecc.

Il DL deve acquisire un'adeguata ed esaustiva documentazione fotografica a supporto di tutta l'attività svolta, che deve essere trasmessa settimanalmente al RUP.

Su richiesta del RUP, il DL è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte, sull'andamento dei lavori, sul comportamento dell'esecutore dei lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.

PARTE II – COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il coordinatore per la sicurezza dei lavori: obblighi e responsabilità

Relativamente alle funzioni e alle responsabilità del coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, il Codice appalti rinvia all'articolo 92, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha i seguenti compiti:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni presenti nel PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; ove previsto, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; inoltre verifica che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni in merito a obblighi e misure di tutela (art. 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008) e alle prescrizioni del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto; nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il Coordinatore (CSE) assiste il Responsabile del Procedimento nella predisposizione e nella trasmissione della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e ne acquisisce copia completa con gli estremi della predetta trasmissione.

Il Coordinatore (CSE) assiste il Responsabile del Procedimento nella verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese affidataria di cui alla lettera a) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., nonché nelle richieste di cui alla lettera b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Attività antecedenti all'inizio dei lavori

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) si esprime sul PSC del progetto esecutivo prima della validazione dello stesso.

Prima dell'inizio dei Lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) provvederà ad interfacciarsi con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) (qualora figura diversa) al fine di verificare il PSC predisposto. Entro i 10 (dieci) giorni prima dell'avvio dei Lavori, il CSE trasmette all'Appaltatore dei Lavori il PSC unitamente all'invito esplicito a presentare eventuali proposte integrative:

- a) che ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
- b) per adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie;
- c) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione da parte dell'Appaltatore dei lavori delle eventuali proposte integrative e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'art. 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., il CSE si esprime in forma scritta circa:

- l'ammissibilità e quindi l'idoneità e l'accogliibilità, anche parziale, delle proposte formulate dalle imprese esecutrici e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare e di dettaglio del piano di Sicurezza, assicurandone la coerenza con quest'ultimo.

In nessun caso le proposte di cui al comma 2, lettere a) e b), anche se accolte, possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o degli oneri per l'attuazione del piano come già determinati. Qualora l'accoglimento delle proposte di cui alla lettera c), comporti un incremento dei costi, il CSE ne dà immediatamente notizia al RUP, motivando adeguatamente sulle circostanze e le cause della loro mancata previsione in sede di redazione del piano o di controllo dello stesso.

L'eventuale rifiuto motivato del RUP all'adeguamento parziale o totale dei costi e, in ogni caso, la soluzione risultante circa le proposte di modifica del piano, devono constare da atto scritto che il CSE trasmette all'Impresa esecutrice e conserva unitamente al piano stesso, eventualmente integrato.

Qualora le proposte dell'impresa non siano accolte, il relativo diniego, adeguatamente motivato, è trasmesso immediatamente al RUP e all'impresa stessa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza è immediatamente adeguato e ritrasmesso al RUP.

Qualora il CSE non si pronunci nel termine previsto, ovvero nel maggior termine che il RUP gli conceda con apposito provvedimento, le proposte si intendono accolte e nel caso l'accoglimento delle proposte di cui al comma 2 lett. c) comporti un incremento dei costi, i relativi maggiori costi, come quantificati equamente dalle parti, sono imputati al CSE, con rivalsa in primo luogo sui corrispettivi previsti a suo favore per le prestazioni di coordinamento e, in caso di insufficienza, sull'assicurazione stipulata dallo stesso a favore della Stazione appaltante.

Funzione e compiti in fase di esecuzione

Durante il corso dei lavori, oltre a quanto riportato al comma 1 e più ingenerale a quanto disposto dalla normativa vigente, le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nella verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel PSC;
- nel garantire la corretta e tempestiva informativa ai soggetti esterni coinvolti dai lavori, quali gli utenti della strada e i proprietari degli immobili limitrofi (es.: spostamento strade di accesso/uscita dalle abitazioni, interruzioni temporanee delle forniture di gas, energia elettrica, acqua ecc.);
- nella verifica dell'idoneità del POS dell'Appaltatore dei lavori e delle imprese subappaltatrici;
- nel supporto alla DL (qualora figura professionale diversa dal CSE);
- nella contabilità degli apprestamenti di sicurezza al fine della loro liquidazione nei SAL;
- nell'organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori in ambito di cantiere, nonché gli enti gestori di interferenze, e della loro reciproca informazione, tramite riunioni settimanali;
- nell'identificazione del personale operante in cantiere in accordo e di concerto con il DL;
- nella verifica e controllo della completezza e regolarità della documentazione fornita dall'Appaltatore dei lavori e dai subappaltatori, ai sensi di legge;
- nella verifica dell'avvenuta e specifica formazione, da parte delle rispettive imprese esecutrici, del personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Per l'individuazione dei casi di pericolo grave e imminente, il CSE deve fare riferimento alla propria discrezionalità tecnica, con adeguata motivazione, assumendosene le responsabilità.

E' compresa nell'incarico l'assistenza al RUP in materia di sicurezza nel cantiere. E' altresì compresa l'emissione di pareri, anche con redazione di relazioni motivate, anche relative alle eventuali riserve iscritte dall'impresa, aventi ad oggetto in tutto o in parte controversie circa le misure di sicurezza o gli oneri per l'attuazione del piano.

Struttura minima dell'Ufficio di coordinamento e presenza in cantiere

L'attività di coordinamento per la sicurezza deve essere svolta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Il CSE, previa autorizzazione della Stazione appaltante, rimane libero di utilizzare un collaboratore. In ogni caso l'attività di tale collaboratore avviene sotto la stretta e personale responsabilità del CSE che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Il CSE rimane pertanto l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi per eventuali negligenze o inadempienze del collaboratore. Rimane inteso che l'eventuale utilizzo di un assistente non comporta una variazione dell'importo contrattuale.

Il RUP può, in ogni momento, chiedere al CSE la sostituzione o l'allontanamento immediato di tale collaboratore, senza obbligo di motivazione.

Il CSE deve garantire una presenza costante e regolare nel cantiere. In particolare, le visite al cantiere da parte del CSE dovranno essere distribuite su almeno due giornate lavorative nell'arco della settimana.

Il CSE dovrà comunque garantire la presenza in cantiere durante tutte le lavorazioni più critiche, più delicate o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza, fermo restando che rimane responsabilità esclusiva del CSE l'individuazione delle lavorazioni a cui presenziare.

Il CSE dovrà comunque garantire la presenza quando richiesto dal Direttore dell'esecuzione del servizio/RUP, indipendentemente dal numero di visite già effettuate nel corso della settimana.

La presenza in cantiere dovrà essere dimostrata tramite la registrazione e sottoscrizione sul libro giornale delle verifiche e delle attività effettuate durante ciascuna visita in cantiere.

Il Direttore dell'esecuzione del servizio/RUP rimane libero di richiedere una ulteriore e/o diversa modalità di attestazione della presenza in cantiere del Direttore dei Lavori e/o del Direttore operativo.

Nell'arco della giornata lavorativa (8.00-18.00 dei giorni feriali), il CSE deve risultare sempre reperibile.

Qualora non presente presso il cantiere al momento della chiamata, se richiesto, dovrà recarsi al cantiere nel più breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento e comunque entro 2 ore. Il CSE deve garantire tale reperibilità anche nelle giornate festive qualora l'impresa appaltatrice decida di lavorare in tali giornate.

Comunque, al di fuori dell'arco temporale di cui al comma precedente, il CSE, o comunque un soggetto dell'Appaltatore, deve risultare sempre reperibile, giorno e notte, inclusi i giorni festivi. Se richiesto, tale soggetto dovrà recarsi al cantiere nel più breve tempo possibile dal momento della richiesta di intervento.

Rendicontazione delle attività svolte

Il CSE deve predisporre mensilmente una dettagliata relazione sull'attività svolta e sull'andamento dei lavori da sottoporre al Direttore dell'esecuzione del servizio/RUP.

Il CSE deve tempestivamente trasmettere alla Stazione appaltante per la loro protocollazione ed archiviazione tutti gli originali degli atti dallo stesso predisposti, quali atti attestanti l'esito della verifica dei POS, verbali di coordinamento, verbali di sopralluogo, verbali di sospensione, ecc.

Il CSE deve acquisire un'adeguata ed esaustiva documentazione fotografica a supporto di tutta l'attività svolta, che deve essere trasmessa settimanalmente al Direttore dell'esecuzione del servizio/RUP.

Su richiesta del Direttore dell'esecuzione del servizio/RUP, il CSE è tenuto, anche al di fuori delle comunicazioni contrattualmente previste, a redigere relazioni scritte sulle attività svolte, sull'andamento dei lavori, sul comportamento dell'esecutore dei lavori, nonché a fornire tutte le richieste ed informazioni al riguardo.